MODULARIO
I. - Ramo Pref. - 4

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

Napoli, data del protocollo

Al Sig. Presidente Regione Campania
Ai Sigg. Sindaci e Commissari dei Comuni dell'area metropolitana
NAPOLI

OGGETTO: Decreto-legge 23.2.2020, n. 6, concernente "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23.2.2020 concernente "*Disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Si informa che nella serata di ieri sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020 i provvedimenti normativi indicati in oggetto, che si allegano alla presente (all.1 e 2). I due provvedimenti individuano misure urgenti di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il Decreto-legge è finalizzato all'attivazione, da parte delle autorità competenti, di ogni misura utile a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica, sulla base dei principi dell'adeguatezza e della proporzionalità.

Le predette misure trovano applicazione nei territori nei quali risulti positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque dei quali sia accertato un caso non riconducibile ad una persona proveniente da una zona già interessata dal contagio.

E
COMUNE DI CARDITO
AOO Cardito
Protocollo N.0002356/2020 del 24/02/2020

Prefettura Napoli - Gabinetto - Prot. Uscita N.0057739 del 24/02/2020

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Napoli

Tra queste, si segnalano, tra l'altro:

a) il divieto di allontanamento dalle aree interessate da parte di tutti gli individui comunque presenti nelle stesse;
b) il divieto di accesso nelle aree interessate;
c) la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; nonché dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione e dell'apertura al pubblico di musei;
d) la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
e) l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e l'adozione, da parte dell'autorità sanitaria, della misure di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
f) la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;
g) la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale; nonché la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Le specifiche misure di contenimento adottate e l'individuazione dei territori interessati sono demandate, dal citato Decreto-legge, in prima applicazione, all'unito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (all.2) che riguarda una serie di Comuni ubicati nella regione Lombardia e nella regione Veneto.

L'art.4 del d.P.C.M. in argomento prevede che il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicura l'esecuzione delle predette

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo

di Napoli

misure, avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, nonché delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.

Gli ambiti territoriali he dovessero essere interessati e non individuati dal decreto presidenziale allegato, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 2, del decreto legge di cui trattasi, nelle more dell'eventuale adozione di ulteriori dd.P.C.M., potranno disporre di ogni utile supporto e collaborazione istituzionale da parte di questa Prefettura ai fini dell'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica che, quali autorità sanitarie e di igiene pubblica, riterranno di voler adottare, ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n.833, dell'art.117 del d.lg.vo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art.50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lg.vo 18 agosto 2000, n.267.

Le SS.LL. vorranno estendere i contenuti della presente a tutti i soggetti ed organismi interessati, in ragione delle funzioni rivestite, al fine di assicurare una capillare conoscenza del quadro normativo introdotto e delle discendenti iniziative attuative.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL PREFETTO
(Marco Valentini)